





# **Protocollo d'intesa**

tra

**il Consorzio Benefit Golfo Sturla Quarto -  
Genova Ocean Agorà**

e

**FISSW**

**Federazione Italiana Surfing Sci Nautico  
Wakeboard**

Anno di stipula 2024



**CONVENZIONE QUADRO TRA  
FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO WAKEBOARD (di seguito F.I.S.S.W)**

con sede in Milano, partita IVA/Codice fiscale 06369340150, rappresentata dal Presidente pro tempore Claudio PONZANI, nato a Roma, il giorno 09/03/1965, C.F. PNZCLD65C09H501K, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio Federale n. 152-13-23/24 del 05/11/2024

E

**CONSORZIO BENEFIT GOLFO STURLA QUARTO – GENOVA OCEAN AGORA'  
(di seguito GOA)**

con sede in Genova, via Quarto 2, Codice fiscale 02911570998, rappresentata dal Presidente Pro Tempore Nicolò DI TULLIO, nato a Genova, il giorno 28 gennaio 1994, C.F. DTLNCL94A28D969B, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro dalla propria carica di Presidente pro tempore

PREMESSO CHE

a) è interesse di GOA sviluppare, approfondire, promuovere l'attività di comunicazione mediante la scrittura di articoli pubblicabili su piattaforme digitali (social media, sito internet) e fisiche (giornali, locandine, manifesti, cartelloni) nonché le riprese audiovisive di eventi sportivi, culturali, educativi e formativi comprensivi di ripresa e montaggio di filmati, foto e video in genere, creazione di grafiche

b) è altresì interesse di GOA realizzare progetti congiunti di formazione, tirocinio, studio e ricerca in tema di sport e ambiente naturale e salute umana, cultura sportiva e comunicazione sportiva e promozione dell'attività motoria in mare, nonché di cultura marinaresca e della cultura della spiaggia, in termini di sostenibilità dell'uso dei beni comuni e delle risorse;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

**Art. 2 - Oggetto**

1. Tra GOA e F.I.S.S.W. viene instaurato un rapporto di collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte di sensibilizzazione, di promozione e di informazione inerenti i temi sport, cultura sportiva e comunicazione sportiva, nonché dell'ambiente marino, del paesaggio, della loro valorizzazione e tutela e riguardo la promozione della salute umana in particolare per le questioni legate alla medicina ambientale;

**Art. 3 - Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.



#### **Art. 4 - Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra GOA e F.I.S.S.W., finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

#### **Art. 5 - Oneri economici**

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4.

#### **Art. 6 - Durata**

1. La presente Convenzione ha durata ventiquattro mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

#### **Art. 7 - Recesso o scioglimento**

- 1) Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
- 2) Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
- 3) Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
- 4) In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi

#### **Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati**

- 1) Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di F.I.S.S.W. e di GOA coinvolti nei progetti collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
- 2) In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

#### **Art. 9 - Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che



F.I.S.S.W. e GOA assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del rispettivo personale.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

#### **Art. 11 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 12 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Art. 13 - Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 3 pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29/12/2016.

In fede,  
Il legale rappresentante

Il Presidente di GOA Dott. Nicolò Di Tullio

